



Comune di Rubiera

C.a.p. 42048 - Provincia di Reggio Emilia
Via Emilia Est n.5 - tel.0522/62.63.43 - fax n.0522/62.89.78 - part. Iva
00441270352

AREA SERVIZI AL TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO ***Servizio Viabilità, Infrastrutture e Verde Pubblico***

Ord. N. 170 – 9.9.5

Rubiera, lì 27 agosto 2013

OGGETTO: Istituzione di divieto di conduzione cani all'interno dell'area destinata a pista di avviamento al ciclismo in Via della Chiusa.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO VIABILITA', INFRASTRUTTURE E VERDE PUBBLICO

RILEVATA la propria competenza ai sensi degli artt. 107 e 109 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18 agosto 2001 n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni;

RILEVATO che in Via della Chiusa, all'interno della zona sportiva denominata "ex Tetra Pak" e della quale fa parte, è presente un'area opportunamente recintata destinata all'avviamento al ciclismo dotata di relativa pista asfaltata dove eseguire gli allenamenti;

PRESO ATTO che la zona sportiva "ex Tetra Pak" viene usata frequentemente dai proprietari di cani per portarvi i loro animali in quanto, oltre alle strutture e campi da gioco ivi presenti, la zona è dotata di numerosi spazi verdi con un uso non specifico all'interno dei quali non vi è alcun divieto di conduzione dei cani se non quelli derivanti dal rispetto delle norme regolamentari relative all'uso del guinzaglio e/o museruola;

PRESO ATTO altresì che, non essendovi divieti di conduzione dei cani, i relativi proprietari spesso conducono i propri animali anche all'interno dell'area destinata all'avviamento al ciclismo quando, a volte, vi si svolgono allenamenti così che la promiscuità tra animali e ciclisti può determinare condizioni di pericolosità qualora la pista venisse invasa dai cani lasciati liberi;

TENUTO CONTO che la zona sportiva "ex Tetra Pak" è sufficientemente ampia e dotata anche di numerosi altri spazi verdi non usati nello specifico da nessuna attività sportiva particolare;

RITENUTO pertanto opportuno, al fine di garantire la sicurezza degli utilizzatori della pista di avviamento al ciclismo dando modo ad essi di poter svolgere le attività in assoluta tranquillità, istituire il divieto di introduzione cani all'interno dell'area a questo scopo dedicata ed opportunamente recintata;

VISTO l'art. 5.7.5 del regolamento Locale di Igiene che regola la conduzione dei cani nei luoghi pubblici;

ORDINA

- 1) È istituito il divieto di conduzione dei cani, anche se tenuti al guinzaglio, all'interno dell'area destinata a pista di avviamento al ciclismo in via della Chiusa, facente parte della zona sportiva "Tetra Pak".**

Il provvedimento di cui sopra sarà portato a conoscenza degli utenti mediante apposizione di apposita segnaletica.

La presente ordinanza è resa pubblica mediante affissione all'Albo Pretorio on line del Comune di Rubiera www.comune.rubiera.re.it

La presente Ordinanza è inviata al Corpo Unico Intercomunale di Polizia Municipale Tresinaro Secchia, distretto di Rubiera.

All'esecuzione della presente Ordinanza sono tenuti gli organi di Polizia Municipale e GGEV.

A carico dei contravventori saranno applicate le sanzioni previste dall'art. 1.1.4 del Regolamento Locale di Igiene.

Il Responsabile del procedimento ai sensi dell'art 5 della Legge 241/90 cui rivolgersi e chiedere informazioni in caso di bisogno è il Geom. Ivano Leoni.

Avverso il presente atto, ove sia considerato lesivo di interessi tutelati dalla legge, è ammessa impugnazione per vizio di legittimità (incompetenza, violazione di legge, eccesso di potere) proponibile, da chi vi abbia legittimo interesse, presso il Tribunale Amministrativo Regionale competente entro 60 giorni dalla sua pubblicazione.

f.to

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VIABILITA', INFRASTRUTTURE E VERDE PUBBLICO
(Geom. Ivano Leoni)**